



ANTEAS BIELLESE ODV

ONLUS

Via Garibaldi 8 – 13900 BIELLA (BI)

C.F. 90052970028

Tel. 015-0973020 - fax - 015-2523285

e.mail : anteasbiellese@gmail.com

Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Coesione sociale
Ufficio decentrato di Biella
Via Q.Sella 12
13900 BIELLA

Biella 12/07/2019

PROT. 22/2019

OGGETTO : VS. MAIL del 04 giugno 2019
Adeguamenti statutari

Con rif. all'oggetto di cui sopra come da Vs. richiesta Vi trasmettiamo:

- Statuto aggiornato e registrato
- verbale di assemblea straordinaria registrato
- dichiarazione sostitutiva atto notorietà
- informativa trattamento dati personali
- copia codice fiscale aggiornato
- copia documento identità legale rappresentante

A disposizione , porgiamo con l'occasione distinti saluti.

Il Presidente
Fulvio Chiazzellaro

ALL/ ut supra

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE



per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione del 23/6/2019 alle ore 23,00

In data 24/6/2019 alle ore 15,15 presso la sede del CTV (Centro Territoriale Volontariato) in Via Orfanotrofio n.16 13900 Biella , si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente Fulvio Chiastellaro dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Maffeo Alessandra .

Il Presidente constata che sono presenti 82 soci, di cui 59 in proprio e 23 per delega

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 82 soci , contrari zero , astenuti zero.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandra Maffeo

il Presidente

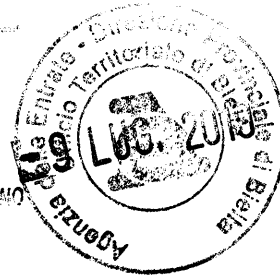
Fulvio Chiastellaro

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Biella

Numero 1159 Serie 3
Data 9 LUG. 2019
Liquido € esente
Esente € esente

~~ASSISTENTE TRIBUTARIO~~
~~Cinzia SCHIAPPA~~

Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco FERRIGNO



del
un

Statuto
"ANTEAS BIELLESE ODV"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D.Lgs.n.117/2017 e art.26 D.Leg.n.105/2018

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

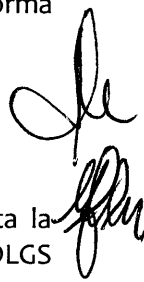
- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "ANTEAS BIELLESE Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà ODV " SIGLABILE "ANTEAS BIELLESE ODV""
- 2) La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell' Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16.
- 5) L'associazione, ferma restando la propria incondizionata autonomia provinciale, aderisce alla Anteas Nazionale con sede a Roma.

Art. 2
Scopi e finalità

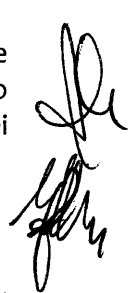
- 1) L' Associazione Anteas Biellese ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di concorrere alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e della relazione con i cittadini, svolgendo il proprio servizio in particolare nei confronti di tutti coloro che non si trovano nel pieno possesso dei propri mezzi fisici e psichici, od in situazioni emarginanti, in obbedienza ai principi di solidarietà umana e di morale sociale e con la partecipazione di tutti gli uomini e donne di buona volontà.
- 2) Si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri;
- 3) Si prefigge lo scopo di sviluppare il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
- 4) Si prefigge lo scopo di fare beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 3
Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione Anteas Biellese ODV si propone nello specifico ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017 di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. lettera a) dell'art.5, 1 del D.Leg vo 3 luglio 2017 n.117: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi



e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1995 , n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 , n.112, e successive modificazioni.

- b. lettera b) dell'art.5, 1 del D.Leg.vo 3 luglio 2017 n.117: interventi e prestazioni sanitarie.
 - c. lettera c) dell'art.5, 1 del D.Leg.vo 3 luglio 2017 n.117: prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
 - d. lettera d) dell'art.5.1 del D.Leg.vo 3 luglio 2017 n.117: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003,n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
 - e. lettera i) dell'art.5, 1 del D.Leg.vo 3 luglio 2017 n.117: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - f. lettera k) dell'art.5, 1 del D.Leg.vo 3 luglio 2017 n.117: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 - g. lettera l) dell'art.5, 1 del D.Leg.vo 3 luglio 2017 n.117: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - h. lettera u) dell'art.5, 1 del D.Leg.vo 3 luglio 2017 n.117: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- 2) Nello specifico, a titolo esemplificativo l'associazione intende svolgere:
- a. assistenza diurna e notturna agli ammalati in particolare anziani e soli, sia in stato di ricovero in ospedale od altra istituzione , sia a domicilio.
 - b. l'espletamento di funzioni di segretariato, sia di tipo domestico, sia assistenziale anche domiciliare, o di trasporto in centri erogatori di servizio socio-sanitari, degli anziani o altri soggetti in particolari situazioni di bisogno.
 - c. trasporti sociali per terapie, visite medico specialistiche.
 - d. essere di aiuto e di supporto alle persone in stato di bisogno anche in collaborazione con altri soggetti.
 - e. promuovere l'accesso alle informazioni e alla cultura.
- 3) Al fine di assicurare la qualificazione dell'attività statutaria, l'Associazione promuoverà le seguenti iniziative:
- a. Istituzione di propri corsi di formazione e di addestramento.
 - b. concordare con le Asl locali la partecipazione dei Soci ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il personale dipendente delle ASL stesse.
- 4) Stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e private.
- 5) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 6) L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- 7) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017.
- 8) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese
- 

vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

9) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

10) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

11) L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

12) L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

13) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f. Rimborsi derivanti da convenzioni
- g. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.
- h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'associazione nel rispetto delle competenze attribuite ai suoi organi, può compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

4) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' Associazione.
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 8) L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- 9) I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.
- 10) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 11) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a. I soci hanno diritto:



- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione presentando richiesta scritta al consiglio direttivo.
- b. I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

- 1) Sono organi dell'ODV:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente.
 - Il collegio dei revisori dei conti
 - Il collegio dei probiviri
- 2) La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
- 3) Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
- 4) Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Membri degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 Assemblea dei Soci

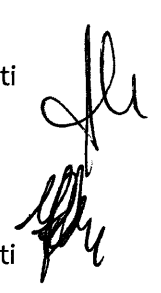
- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.



- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 11) E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca il collegio dei revisori;
 - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;



- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 7 e 8 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 5 del presente Statuto;
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 9
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art.2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell' Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - o attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;



- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- Dirige e provvede alla gestione dell'associazione, dei corsi di formazione o addestramento, del tirocinio pratico, dei periodi di servizio;
- Delibera sulla ammissione ai corsi, al tirocinio, al servizio, nonché all'Associazione;
- Adotta tutti i provvedimenti per l'acquisizione o l'acquisto dei mezzi necessari all'attività dell'associazione;
- Adotta tutti gli atti necessari alla vita ed alla gestione dell'associazione;
- Delibera sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- Assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni;
- Ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo. ➡

9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni due mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei componenti.

10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario verbalizzante nominato ogni volta, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

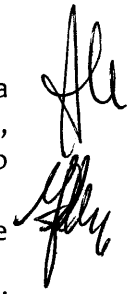
Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o dal componente del consiglio direttivo anagraficamente più anziano.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i



provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 **Collegio dei revisori dei conti**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente
- 2) In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, tramite nomina l'assemblea provvede all'integrazione del Collegio medesimo. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
- 3) Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Anteas Biellese ODV, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
- 7) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 8) La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.
- 9) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 15 **Il Collegio dei probiviri**

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n.4 anni e sono rieleggibili n.4 volte consecutive.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16 **Scioglimento**

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.



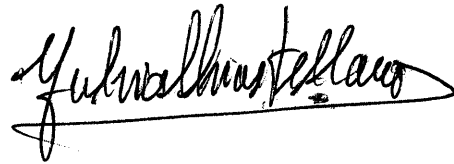
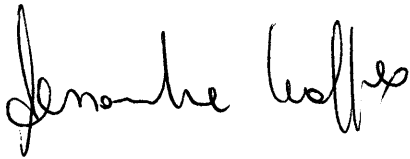
2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17
Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE



per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione del 23/6/2019 alle ore 23,00

In data 24/6/2019 alle ore 15,15 presso la sede del CTV (Centro Territoriale Volontariato) in Via Orfanotrofio n.16 13900 Biella , si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente Fulvio Chiastellaro dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Maffeo Alessandra .

Il Presidente constata che sono presenti 82 soci, di cui 59 in proprio e 23 per delega

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 82 soci , contrari zero , astenuti zero.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandra Maffeo

il Presidente

Fulvio Chiastellaro

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90052970028

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ANTEAS BIELLESE ODV

TIPO ATTIVITÀ

949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 8

C.A.P.

13900

COMUNE

BIELLA

PROV.

BI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CHSFLV46T03L445X

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

CHIASTELLARO FULVIO

DATA 09/07/2019

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BIELLA

Firma su delega del Direttore Prov.le, dr. Francesco FERRIGNO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'- MODALITA'
ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE** -(Art. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ FULVIO CHIASTELLARO _____
nato/a a _____ TROFARELLO TO _____ Il _____ 03/12/1946 _____
residente a _____ BIELLA _____ in via _____ A.LAMARMORA _____ n. _____ 8 _____
in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell'Associazione/
_____ ANTEAS BIELLESE ODV _____
con sede legale in _____ BIELLA Via G. GARIBALDI n.8 _____
Codice Fiscale (**dell'Associazione/Coordinamento**) n. _____ 90052970028 _____
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità
penale prevista nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 75, dello
stesso D.P.R

DICHIARA

(barrare esclusivamente quanto interessa)

che l'Organizzazione di volontariato: _____ ANTEAS BIELLESE

X ☐ ha variato la propria denominazione da: _____ ANTEAS BIELLESE _____
a: _____ ANTEAS BIELLESE ODV _____

X ☐ ha provveduto ad aggiornare il codice fiscale con la nuova denominazione in data
_____ 09/07/2019 _____ all'Ufficio di _____ BIELLA _____ dell'Agenzia delle Entrate

X ☐ ha provveduto a modificare il proprio statuto

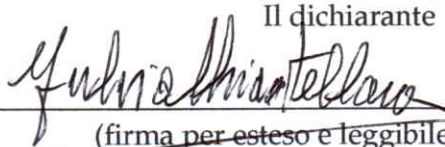
e allega, copie

1. del **verbale di assemblea straordinaria** per approvazione modifiche statutarie;
2. dello **statuto aggiornato**.

debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

_____ BIELLA 12/07/2019 _____
(luogo, data)

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

Allega copia del documento d'identità (carta identità) numero **AT1118489**

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Legale rappresentante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
 - I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
 - L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
 - I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
 - Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte;
 - Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
 - I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
 - i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
 - i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura del procedimento amministrativo.
 - i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
 - I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previste dalla legge;
 - Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
 - settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.
- Ogni Interessato potrà esercitare i diritti, previsti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti, di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Li

Brelho 12/7/19 Data



Firma dell'interessato/o per presa visione

Qualora l'Informativa fosse su supporto cartaceo, è necessaria l'apposizione della firma autografa corredata da una copia di un documento di identità valido